



STUDENTI ALLA TERZA

Appunti Studi Aziendali

Il tuo Rappresentante

Santoleri Francesco

Diritto privato

Prof. Elena Bellisario: 07/11/19

Circolazione del rapporto obbligatorio : si modifica uno dei suoi elementi, il soggetto che può essere sia attivo che passivo. il debitore non può cambiare se non c'è il consenso del creditore. due figure;

- Cessione del credito (fenomeno di grande rilievo). È un contratto mediante il quale il creditore trasferisce ad un altro soggetto il proprio diritto di credito. La struttura è bilaterale, avviene tra il cedente e cessionario. È un contratto consensuale. Ha effetto reale (trasferimento di proprietà). Non serve l'accettazione del debitore ceduto ma qualcuno glielo deve dire, attraverso una notifica oppure messo al corrente. L'accettazione è un requisito di efficacia. In mancanza di accettazione o notifica, il cessionario può dimostrare che il debitore lo sapeva. Chi prevale tra tanti cessionari? - Oggetto della cessione; possono essere crediti futuri o diritti personali di godimento, diritti potestativi. Quando avviene il trasferimento avviene con tutti i suoi accessori.

Rapporto tra il cedente e cessionario; quando si trasferisce un diritto di credito è obbligato a garantire l'esistenza di questo credito (cessione pro soluto; regola generale prevista dal codice), le due parti possono fare una clausola dove le due parti prendono la garanzia della solvibilità (garantisce che il debitore adempierà; cessione pro solvendo).

Rapporto tra cessionario e debitore ceduto; ma se quel debitore poteva, al vecchio creditore, porre delle vecchie eccezioni = in teoria sì, perché la situazione non dovrebbe variare per il debitore.

Se la cessione è stata accettata, non può porre nessun credito.

- surrogazione; si sostituisce un altro soggetto, dove qui il presupposto è che il credito è già stato adempito; arriva un terzo che paga, c'è stato l'adempimento. Essa può avvenire per;
- volontà del creditore; il creditore riceve il pagamento e il terzo arriva per chiederlo, accetta il pagamento e contestualmente deve dichiarare espressamente che il soggetto che ha pagato è surrogato dei propri diritti (se mancano queste cose, l'obbligazione si estingue e non si può più surrogare) .
- - volontà del debitore; il debitore ha un debito, per estinguerlo accende un altro debito (prende a mutuo) e quando lo fa dice alla banca " lo fai perché devo estinguere questo debito (mutuo di scopo, deve essere dichiarato).
 - volontà della legge; è la legge che occupa questo trasferimento, opera di diritto (art. 1203) prevede 5 casi; ne prevede 4 , perché il numero 5 dice che ce ne sono altre. Creditore chirografario ⇒ è il creditore che ha un credito ma non ha le cause legittime di prelazione; quando il giudice dell'esecuzione va a suddividere i beni, come viene diviso? Chi ha l'ipoteca o l'impegno o i crediti privilegiati vengono pagati prima e il creditore chirografario viene pagato per ultimo (per arrivare primo, va da chi vuole i soldi e glieli da lui e quindi passa per primo e quindi si è surrogato). Il numero 4 dice che si surroga contro gli eredi (c'è un erede che non risponde dei debiti anche se ha accettato). Uno degli altri casi , che appartiene al n.5, è la surroga dell'assicuratore; l'assicuratore per contratto deve indennizzare il danno se si presenta, se il danno avviene per atto illecito altrui l'assicurazione si surroga a me verso il responsabile.

Liberazione del debitore; avviene solo per volontà del creditore e

avviene per;

1. delegazione —> l'iniziativa parte dal debitore il quale da un ordine ad un altro soggetto di assumersi un debito, c'è un debitore delegante che ordina al soggetto delegato di assumere un debito verso il creditore delegatario.

2. A - Delegante (sceglie - credito e valuta)

Provvista (credito) Valuta

C (delegato) —————> B (credito delegato).

Ci può essere delegazione pura (non può opporre nessuna eccezione, ma c'è ne è solo una e dice che se è anche pura, l'unico caso è la "nullità della doppia causa" dove il delegato capisce che è nullo il rapporto) o astratta .

2. estromissione —> l'iniziativa parte dal terzo espromittente che va dal creditore espromissario.

3. A - debito espromesso

C (espromittente) ———> b (espromissario)

3. Accollo —> accordo fra debitore accollato e il terzo accollante, può essere meramente interno non rileva sul creditore (non ha alcun) l'accollo esterno si ha quando il creditore aderisce e può dichiarare di liberare il debitore oppure non ed avere due soggetti su cui rivalersi.